SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIA
ADIBITO AD USO ;
Con la presente scrittura privata, l'anno duemilaventitre il mese di
il giorno , presso gli
uffici del servizio Provveditorato del Comune di Salerno in Via Giuseppe
Centola, 16
TRA
Il Comune di Salerno (di seguito denominato Locatore), con sede in Via Roma
- Palazzo di Città, codice fiscale 80000330656, legalmente rappresentato nel
presente atto dalla Dott.ssa Annalisa Del Pozzo nata il 29/07/1969 in Salerno,
nella qualità di dirigente del Servizio Provveditorato, ai sensi e per gli effetti
dell'art 107 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 98 dello Statuto dello
stesso Comune, la quale dichiara di agire in tale qualità. La stessa, nel
prosieguo del presente atto, sarà denominata anche "Locatore";
E
il Signor nato a il , codice fiscale
, in qualità di legale rappresentante della ditta/società
con sede in , via , C.F.
, partita IVA n. , PEC:
(di seguito Conduttore).
PREMESSO CHE:
- è stata indetta con determinazione dirigenziale n. una procedura di
evidenza pubblica, regolarmente espletata, per l'affidamento in locazione - ai
1

sensi della legge n. 392/1978 - dell'immobile di proprietà del locatore, sito in
Salerno alla via, individuato in NCT al foglio n.
, p.lla n. e in NCEU al foglio n., p.lla n. , sub., della superficie
complessiva di mq circa;
- l'immobile, da adibire ad uso, è stato aggiudicato al conduttore
con Determinazione ndel a seguito di asta pubblica per
l'assegnazione in locazione, tenutasi in data;
- il conduttore intende prendere in locazione il sopra menzionato immobile per
;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1) Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente contratto valido ad ogni
effetto penale;
Articolo 2) Oggetto del contratto
Il locatore concede in locazione al conduttore l'immobile di sua proprietà per
le finalità di utilizzo dello stesso (attività di).
Il conduttore, a tale titolo, accetta l'immobile sito in Salerno alla via
della superficie di circa mq, con estremi catastali
identificati da foglio n, particella n, subalterno, come risultante
dalle schede descrittive;
Al presente contratto si allega (Allegato "") l'attestato di prestazione
energetica (A.P.E.) redatto in data dall'Ing./arch/geom, iscritto
all'Albo ; il costo per la redazione dello stesso, anticipato dal
2

conduttore, sarà scomputato dal canone di locazione, fino all'importo massimo	
di € 150,00.	
Articolo 3) Durata del contratto	
Il contratto di locazione avrà durata di sei anni, con inizio dal	
e termine al, con espressa esclusione di rinnovo	
tacito a far tempo dalla seconda scadenza esennale; qualora dodici mesi prima	
della scadenza del presente contratto non verrà data da una delle parti disdetta	
mediante raccomandata A/R, esso s'intende rinnovato per la stessa durata e	
alle stesse condizioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 29 della L.	
n.392/1978.	
Articolo 4) Canone di locazione	
Il canone annuo di locazione viene stabilito in euro /00	
(,00 euro), da corrispondere in dodici mensilità di	€
((
ciascun mese di riferimento, puntualmente e comunque con tolleranza	a
massima di venti giorni di ritardo.	
Il ritardato pagamento di quanto dovuto darà luogo all'applicazione	legli
interessi di mora nella misura prevista dalla Legge, salvo in ogni caso il diritto	
del locatore alla risoluzione del contratto, con il conseguente risarcimento di	
ogni maggior danno dal medesimo subito.	
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non	
potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del condutto	re,
qualunque ne sia il titolo.	
2	

Articolo 5) Aggiornamento periodico del canone di locazione	
Ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 392/1978 il canone di locazione dovuto	
dal conduttore sarà automaticamente adeguato ogni anno nella misura del 75%	
della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le	
famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. La	
comunicazione di adeguamento verrà inviata a mezzo raccomandata a cura del	
locatore.	
Articolo 6)Destinazione dei locali oggetto del contratto	
Il Conduttore dichiara di ben conoscere l'Immobile e che lo stesso viene	
accettato nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova e di prenderlo in	
consegna con la sottoscrizione del presente contratto e del relativo verbale.	
I locali oggetto della presente scrittura privata dovranno essere utiliz	zzati
esclusivamente per ed è vietata ogni	
variazione d'uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente, pena	
la risoluzione del presente contratto.	
La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere	
 redatti in forma scritta.	
Articolo 7) Riparazioni, interventi di ordinaria manutenzione ed altri	
oneri accessori	
E' onere del conduttore provvedere ad eseguire tutti gli interventi manutentivi	
strumentali e propedeutici a rendere il locale idoneo all'attività cui	sarà
destinato e a provvedere ad effettuare ogni tipo di riparazione rient	rante
4	

nell'ordinaria amministrazione, resasi necessaria per la salvaguardia	
dell'immobile e per consentire la piena possibilità di utilizzo. Il conduttore si	
obbliga a sostenere le relative spese economiche.	
Sono altresì a carico del conduttore le spese relative alle pulizie ordinarie e	
straordinarie, alla fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua, le speso	e di
riscaldamento, per la fornitura del gas, la tassa per la rimozione dei rifiuti e	
comunque gli oneri relativi a tutti i servizi, utenze ed altro attivati e goduti dal	
locatore.	
Articolo 8) Sublocazione del locale oggetto del contratto – Cessione del	
contratto	
E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, in tutto o in parte, l'unità	
immobiliare locata, di darla in comodato in tutto o in parte, nonché di cedere	
ad altri il suo contratto senza il consenso scritto del locatore, pena	la
risoluzione del presente contratto.	
Articolo 9) Divieto di migliorie e addizioni senza il consenso del locatore	
Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica, aggiunta,	
innovazione o trasformazione ai locali, alle pareti, ai pavimenti, ai serramenti,	
agli impianti, né ad intraprendere alcun lavoro edilizio idoneo a modificare,	
seppur in parte, le condizioni originali dell'immobile locato. Eventua	li
interventi da intraprendere per necessità o convenienza devono essere	:
comunicati al locatore con congruo preavviso e a mezzo lettera raccomandata.	
Essi potranno essere effettuati soltanto con espresso consenso scritto	del
locatore.	
5	

Eventuali	migliorie che verranno apportate all'immobile, previo conse	nso
	ocatore, resteranno acquisite allo stesso ed il conduttore non potrà	
vantare alcu	una pretesa, né richiedere compenso o indennità alcuna. Il valore di	
detti migli	oramenti e/o addizioni non potrà compensare gli eventuali	
deteriorame	enti della cosa locata.	
Articolo 10) Recesso del conduttore e clausola risolutiva espressa	
Il conduttor	re ha facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27 della	
legge n. 392	2/1978; in tal caso, deve manifestare la propria intenzione con	
raccomanda	ata A/R al locatore da inviarsi almeno sei mesi prima della data	
effettiva de	l recesso.	
Articolo 11) Prescrizioni Soprintendenza	
Articolo 12) Risoluzione della locazione	
È facoltà	del Comune locatore di chiedere la risoluzione del contrat	to di
locazione, o	oltre che nei casi già esplicitamente previsti, anche qualora:	
- la conduzi	ione dell'attività non sia adeguata alle vigenti norme igienico-	
sanitarie, no	on sia rispettosa delle norme sulle assunzioni obbligatorie, sulle	
assicurazion	ni assistenziali e previdenziali, nonché al rispetto dei contr	ratti
collettivi r	relativi al trattamento economico del personale dipendente e	e di
qualsiasi a	ultra disposizione obbligatoria di natura sociale o assistenzia	ale
emanata o e	emendata;	
- si verifich	i l'inadempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con la	
partecipazio	one alla procedura di gara;	
- l'utilizzaz	ione dell'immobile non sia compatibile con le disposizioni del DM	
37/2008 e d	del D.Lgs 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni), in	
	6	

attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (riasse	tto e
riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e	
dei lavoratori nei luoghi di lavoro) e con le disposizioni normative del Decreto	
Ministeriale 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e pe	r la
gestione delle emergenze nei luoghi)	
In tali casi, il Responsabile del Servizio contesta la violazione al conduttore,	
assegnando un termine di giorni 10 per presentare controdeduzioni,	e
procedendo dopo tale termine, in mancanza di presentazione di deduzioni o in	
caso in cui le stesse fossero non accoglibili, alla risoluzione del contratto, fatto	
salvo il risarcimento dei danni.	
Con la risoluzione del contratto sorge l'obbligo per il conduttore di rilasciare	
al Comune di Salerno la piena, assoluta ed immediata disponibilità dei locali,	
oltre al risarcimento degli eventuali ed ulteriori danni, anche di immagine,	
subiti dall'Ente.	
In caso di risoluzione della locazione, al conduttore non sarà corrisposto alcun	
indennizzo o rimborso spese per eventuali costi dal medesimo sostenuti per	
acquisto o messa in esercizio di impianti, attrezzature e mobili, né riconosciuti	
altri tipi di rimborso o ristoro comunque inteso.	
Articolo 13) Riconsegna dell'immobile	
Alla scadenza del contratto, ovvero in caso di risoluzione, l'immobile dovrà	
essere riconsegnato al Comune di Salerno nella persona di un incaricato, pulito	
e sgombero da persone e cose, senza alcun obbligo di risarcimento	
indennizzo a carico del Comune locatore, salvo che quest'ultimo, eserciti la	
facoltà di ritenzione, anche parziale, degli stessi arredi o attrezzature, senza	
7	

alcun obbligo di corrispondere rimborsi al conduttore uscente e ciò in deroga	
agli artt. 1592 e 1593 c.c.	
L'obbligo, nel caso di riconsegna dell'immobile a seguito di risoluzione dovrà	
avvenire entro e non oltre giorni dalla cessazione anticipata	a del
contratto.	
Dell'avvenuta riconsegna si darà atto con apposito verbale redatto in	1
contraddittorio tra le Parti.	
Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dell'immobile alla scader	nza,
ovvero in caso di risoluzione alla cessazione del contratto, la parte conduttrice	
– oltre a quanto previsto nel presente contratto – dovrà pagare alla parte	
locatrice una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di locazione a	
quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore	
indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari all'1% del car	none
mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il	
risarcimento del maggior danno. È fatta salva la facoltà del Comun	e di
procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.	
Articolo 14) Deposito cauzionale e polizza rischi locativi	
Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il conduttor	e
fornisce documentazione comprovante l'integrazione dell'avvenuto	
versamento di €, pari ad un quarto del canone annuo di locazione, a	
titolo di deposito cauzionale definitivo.	
Il locatore dà atto di aver incamerato l'importo di €,	
pari al 10 % del canone annuo a base d'asta, versato a titolo di deposito	
cauzionale a garanzia dell'offerta. 8	

Il conduttore assume a proprio carico le spese di assicurazione contro i danni	
di qualsiasi natura e gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso dell'esercizio	
delle attività esercitate nel locale.	
Al momento della sottoscrizione della presente locazione, il condutto	re
presenta polizza assicurativa per "rischi locativi" in genere, ai sensi degli	
articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per un importo minimo non	
inferiore ad € (euro /00) per danni al fabbricato e con	
garanzia per R.C. prestata fino ad € (euro/00).	
Il conduttore si impegna a mantenere in vigore dette polizze per l'intera durata	
della locazione. Il conduttore dDovrà fornire prova del pagamento del relativo	
premio annuale di rinnovo delle polizze assicurative.	
Articolo 15) Esonero dalla responsabilità e diritto di accesso ai locali	
Il conduttore dichiara di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato	
in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto.	
Il conduttore esonera il locatore da qualsiasi responsabilità in merito	. II
conduttore è costituito, con il ritiro delle chiavi, custode della cosa locata e	
dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia.	
Il conduttore si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire al locatore,	
o suoi incaricati, l'accesso nell'immobile oggetto del presente contratto, per	
controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta	
in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività del conduttore.	
Articolo 16) Spese di registrazione del contratto	
Le spese relative al perfezionamento del presente contratto (imposta di bollo,	
9	
i de la companya de	

oneri di registrazione, spese relative ad eventuali rinnovi) sono a carico	00
esclusivo del conduttore;	
Articolo 17) Modifiche alle clausole contrattuali	
Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di	
nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al	
presente contratto non contestati dall'altra parte saranno qualificati come	e
semplici atti di tolleranza e, come tali, non idonei ad incidere né a modificare	
per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.	
Articolo 18) Elezione di domicilio per comunicazioni	
Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di	
legge, le parti eleggono domicilio rispettivamente:	
- il locatore in Via Roma, Palazzo di Città, Salerno;	
- il conduttore presso la sede legale della ditta/società sita in via()	
Articolo 19) Foro competente	
Ai sensi dell'articolo 447 bis codice di procedura civile, in caso di	
controversia sorta tra le parti è competente a conoscere la causa il Tribunale	
del foro di Salerno.	
Articolo 20) Privacy	
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e in ossequio a quanto disposto dalla	
legge n° 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dat	ti
personali" (Privacy) e successive modifiche ed integrazioni, il promissario	
10	

conduttore dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del
trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
dati stessi, nonché i diritti di cui all'art. 13 della Legge medesima, la ragione
sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta
informativa il promissario conduttore conferisce il proprio consenso, al
trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti
nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge
Articolo 21) Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia:
- a quanto previsto dal Codice Civile, dalla Legge n. 392/78 e dalle norme
vigenti in materia di locazione commerciale e di immobili pubblici;
- a quanto previsto dall'Avviso d'Asta che si intende qui integralmente
richiamato;
- alla determinazione a contrarre disposta dal responsabile del Servizio
per quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000;
- allo Statuto comunale;
- agli usi e consuetudini in materia di locazione.
ALLEGATI:
ALLEGATO "A" –
ALLEGATO "B" –
Letto, confermato e sottoscritto.
11

Il Locatore per il Comune di Salerno
Dott.ssa
Il Conduttore
Sig.
Il Conduttore, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt.
1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli: 3 (Durata del contratto), 4 (Canone di
locazione), 5 (Aggiornamento periodico del canone di locazione), 6
(Destinazione del locale oggetto del contratto), 7 (Riparazioni, interventi di
ordinaria manutenzione ed altri oneri accessori), 8 (Sublocaziome dei locali
oggetto del contratto – Cessione del contratto), 9 (Divieto di migliorie e
addizioni senza il consenso del locatore) 10 (Recesso del conduttore e clausola
risolutiva espressa), 11 (Risoluzione della locazione), 12 (Riconsegna
dell'immobile); 13 (Deposito cauzionale e polizza rischi locativi); 14 (Esonero
dalla responsabilità e diritto di accesso ai locali), 15 (Spese di registrazione del
contratto); 16 (Modifiche alle clausole contrattuali); 17 (Elezioni di
domicilio); 18 (Foro competente).
Il Conduttore
Sig.
12